



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM – Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 36/15-90-2-2017 di prot.

Roma, 17 febbraio 2023

OGGETTO: ESPOSIZIONI E AFFISSIONI NEI REPARTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO  
COMANDO DI CORPO (COMPRESO)

LORO SEDI

*Seguito circolare dell'Ufficio Operazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:*  
- n. 1622/196-1-1971 in data 14 ottobre 2016;  
- n. 1280/49-1-1987 in data 19 dicembre 2017.

1. Da sempre le caserme dell'Arma sono punto di riferimento per i cittadini, assicurandone la dovuta accoglienza. Pertanto, la loro cura costituisce, insieme all'ordine e al decoro dei relativi uffici e locali di uso comune, nonché delle rispettive pertinenze, la prima concreta rappresentazione dell'efficienza dell'Istituzione e, per i militari che vi prestano servizio e/o vi alloggiano, assurgono, altresì, ad attendibile indicatore di benessere organizzativo. In tale contesto rileva, inoltre, la sobrietà complessiva degli ambienti, anche con riferimento alla disponibilità di oggetti e suppellettili "personali", che mai devono compromettere l'immagine di terzietà dell'Arma rispetto a qualsiasi ambito riconducibile a interessi di parte ed essere suscettibili di minare, per le stesse ragioni, la coesione del reparto.
2. Per quanto sopra, si ribadisce l'impossibilità di autorizzare l'esposizione nelle sedi di servizio di bandiere, vessilli di qualsivoglia natura o materiale propagandistico di compagini e/o sodalizi secondo modalità che, permettendo un'indiscriminata visione/consultazione di ciò che è rappresentativo di interessi di parte, confliggono conseguentemente con il carattere di terzietà dell'Arma e dei suoi appartenenti. Tale considerazione si estende, naturalmente, alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, la cui progressiva operatività ha evidenziato alcune iniziative ed attività che talvolta non si conciliano con le richiamate, inderogabili esigenze, con particolare riguardo all'esposizione nei luoghi di lavoro di materiale promozionale, ferma restando la legittimità della relativa divulgazione nelle forme consentite.

d'ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. C.A. Maggiore)